

## SENTENZA ROSSATO: FAKE NEWS E CHIARIMENTI

di Orazio Ruscica

Ad alcune sigle sindacali, ormai prive di argomenti poiché sprovviste di qualsivoglia iniziativa volta alla tutela dei propri iscritti, non resta altro che diffondere comunicati farlocchi, che oggi potremmo definire "fake news", in quanto, evidentemente, non hanno nemmeno letto la sentenza che assumono di interpretare (nel caso di specie, [la sentenza "Rossato" dell'8.05.2019](#)). In via preliminare, vogliamo ricordare a chi avrà la pazienza di leggerci, che la Federazione Gilda-Unams, da ora FGU-Snadir, di cui questo sindacato fa parte, ha da sempre tutelato gli interessi dei precari in tutte le sedi di giustizia, con importanti risultati che hanno consentito (anche) la stabilizzazione dei docenti delle scuole statali nel corso del tempo. Basti leggere la sentenza Mascolo del 26.11.2014 in cui la FGU-Snadir ha patrocinato gli interessi dei precari italiani e grazie alla quale il Governo Renzi è stato costretto a stabilizzare, con la L.107/2015, oltre 100.000 precari.

Tale importantissima affermazione dei diritti dei precari è stata poi recepita dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nr.5072/2016 che, richiamando esplicitamente la sentenza Mascolo, ha introdotto il cd. "danno comunitario", ovvero il riconoscimento del risarcimento del danno per illegittima precarizzazione, dovuto già solo per la violazione della norma comunitaria, senza la necessità per il lavoratore precario di provare il danno subito in sede giudiziaria.

L'altrettanto importante coeva sentenza della Corte Costituzionale, nr. 187 del 20.07.2016, ha utilizzato la sentenza Mascolo (cfr. 9 e segg. del "Considerato in diritto") per recepire, nel diritto interno italiano, i principi di tutela dei precari precisando che la "soluzione più lungimirante" è quella della stabilizzazione per mezzo dell'indizione dei concorsi pubblici al fine di attuare le tutele della Direttiva 1999/70/CE.

Inoltre, dal risarcimento del danno non sono escluse quelle categorie di lavoratori rimaste escluse dalla stabilizzazione lavorativa dalla L.107/2015, quali ad es. il personale ATA (cfr. p. 18.2 della sentenza in questione).

Tale orientamento è stato recepito dai giudici di merito anche di appello i quali hanno, per buona parte, liquidato tutte le richieste di risarcimento del danno relative a diverse cause intraprese da questo sindacato.

Per ultimo, [in data 13.02.2019, il Tribunale di Napoli ha rimesso alla CGUE](#), nella causa Gilda-Unams/Snadir e a. C-282/2019, la specifica questione degli insegnanti di religione cattolica rimasti esclusi dal piano di stabilizzazione della L.107/2015 e dalle diverse tornate concorsuali, non ritenendo sufficiente il risarcimento per equivalente ma rivalutando il risarcimento in forma specifica ossia la stabilizzazione lavorativa.

In merito, lo Snadir per conto della Confederazione a cui appartiene, ha adito il Comitato sociale dei diritti europei proprio per tutelare i precari della scuola pubblica ma anche degli altri comparti del pubblico impiego.

Venendo, infine, al merito della sentenza "Rossato", chi l'ha letta, non può che ritenere farlocche le affermazioni contenute nella comunicazione di alcune sigle sindacali che hanno affermato che la sentenza "Rossato" chiuderebbe la stagione dei risarcimenti per i docenti a

tempo determinato.

Va innanzitutto detto che, nel caso di specie, trattasi di richiesta risarcitoria aggiuntiva alla stabilizzazione che il ricorrente Rossato aveva, comunque, ottenuto per scorrimento di graduatoria in data 2.09.2015.

Già tale premessa consentirebbe di chiudere il discorso, che, per mero dovere di chiarezza, evidenzierà i principi di diritto che la sentenza "Rossato" ribadisce rispetto alla inadeguata soluzione del risarcimento del danno rispetto la richiesta stabilizzazione.

In effetti, la Corte di Giustizia nella sentenza Rossato, si è concentrata nel dare centralità ed esclusività all'assunzione stabile, come unica modalità di risarcimento della violazione della clausola 5, precisando che non vi possa essere una sanzione "aggiuntiva" relativamente alla reiterazione dei contratti a termine del periodo di precariato.

In conseguenza, unica sanzione obbligatoria garantita dalla clausola 5, punti 1 e 2, è il diritto alla stabilità lavorativa e non possono essere imposte altre sanzioni in cumulo con quella "comunitaria", neanche il versamento di danni punitivi, dal momento che il principio del risarcimento integrale del danno subito e il principio di proporzionalità impongono agli Stati membri di prevedere un'adeguata riparazione, ossia la stabilizzazione del posto di lavoro che deve andare oltre il risarcimento puramente simbolico (sentenza Rossato, punto 43).

In sintesi, la Corte di Giustizia Europea, nel negare un risarcimento del danno che possa cumularsi alla sanzione della stabilizzazione, ha però ribadito che il legislatore nazionale – al fine di prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato – deve adottare un piano straordinario di assunzioni che preveda la trasformazione di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti precari, attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l'amministrazione attinge per l'assunzione di docenti a tempo determinato.

Pertanto, la sentenza in questione, nel solco della sentenza Sciotto della CGUE ma anche della menzionata sentenza della Consulta nr.187/2016, adotta quale unico rimedio possibile la stabilizzazione dei precari questione che, "more solito", è affidata ai Giudici nazionali che dovranno assumersi la responsabilità dell'applicazione verticale delle norme di tutela europee a riguardo.

Farlocca la premessa, farlocco il ragionamento.

## PDL FRATE-ANGIOLA (M5S): SI CONCRETIZZANO TEMPI E CONTENUTI DI UNA SPECIFICA PROPOSTA DI LEGGE

L'On. Flora Frate (M5S) ci ha fatto pervenire la bozza del Progetto di legge n.1606 (a firma dell'On. Frate e dell'On. Angiola), presentato il 18 febbraio 2019 alla Camera dei Deputati, riguardante la "delega" al Governo per la definizione di procedure volte alla stabilizzazione dei docenti precari di religione cattolica.

Nell'attesa che il testo venga ufficialmente pubblicato nel sito della Camera dei Deputati, presentiamo in sintesi il contenuto del Progetto di legge. Il progetto di legge propone l'indizione di un concorso riservato con la sola prova orale non selettiva per i docenti di religione cattolica con 36 mesi di servizio. La graduatoria del predetto concorso, che diventerà ad esaurimento, attribuirà un punteggio fino a un massimo di 100 punti, così suddivisi: 50 punti per il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, 20 punti ai titoli di studio, 30 punti riservati alla prova orale non selettiva, da svolgersi esclusivamente sui contenuti previsti dalla legge 186/2003.

L'organico dei posti è aumentato in un triennio fino al 90% del totale dei posti complessivamente costituiti.

Lo scorrimento della graduatoria sarà effettuato sul 100% dei posti nel triennio 2019/2021; negli anni scolastici successivi, alla graduatoria ad esaurimento sarà attribuita una percentuale del 50%.

I successivi concorsi ordinari saranno banditi con cadenza biennale a partire dal 2021/2022.

Il testo prevede anche che il MIUR istituisca – entro 60 giorni dall'approvazione della legge – la classe di concorso per l'insegnamento della religione cattolica. **CONTINUA SU [www.snadir.it](http://www.snadir.it)**

CERCHI LO SNADIR NELLA TUA PROVINCIA? CHIAMA

**800 820 765**

I NOSTRI PARTNER



**DOCENTI DI RUOLO IRC: AVRANNO LE LORO GRADUATORIE. SI VERGOGNI CHI FA ILLAZIONI!**

*di Giuseppe Favilla*

Nei giorni scorsi, gli Ambiti Territoriali, hanno chiesto alle Istituzioni scolastiche l'applicazione dell'OM 202/2019 (**proroga fino al 28 giugno**). L'attuazione della stessa troppo a lungo è stata dimenticata nella regionale Lombardia. Oggi, dopo ben 10 anni, finalmente i docenti di ruolo potranno avere accortezza della propria posizione nelle graduatorie e procedere nelle fasi della mobilità anche diocesana in **trasparenza**. Il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni firmato lo scorso 12 giugno ha determinato anche la tempistica per le domande di utilizzazione da una scuola all'altra o assegnazione provvisoria tra diocesi diverse. Le date fissate sono **dal 9 luglio al 20 luglio 2019**.

**Dunque i docenti interessati ad una nuova utilizzo o essere assegnati provvisoriamente in altra diocesi e in possesso dell'idoneità dell'Ordinario di destinazione possono rivolgersi presso le nostre sedi Snadir della Lombardia chiamando il numero verde gratuito.**

Siamo parte della Verità e nella verità vogliamo agire, chi dice che non esiste alcuna normativa e fa delle illazioni è parte della verità? L'OM e il CCNI stabilisce in modo chiaro quale deve essere la procedura per i nuovi utilizzi o trasferimenti extra diocesi, ricordiamo che gli incaricati annuali non sono né destinatari né coinvolti dall'OM! Le sigle rappresentative della Lombardia: FLC CGIL - CISL FSUR - UIL RUA - SNALS ConfSal - GILDA UNAMS/SNADIR, unitariamente stanno lavorando affinché ci sia rispetto di tutta la normativa e per tutti i docenti e il personale ATA; tra i docenti anche per gli insegnanti di religione. Dopo anni al tavolo contrattuale regionale sono affrontati tutti i lavoratori della scuola e siamo concordi nel tutelare, attraverso la normativa vigente, dunque il rispetto anche del CCNI mobilità art. 27 e le OO.MM. 202 e 203 dell'8 marzo 2019, così che del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni del 12 giugno scorso. Ciò non piace a qualcuno? Ebbene evidentemente non è dalla parte della legalità, della trasparenza, del rispetto della persona e delle necessità e prerogative contrattuale che ogni singolo docente, ivi compreso docente di religione a tempo indeterminato, e ogni personale ATA in tutti i profili.

**Hanno da temere gli incaricati annuali? No di certo!** 1. La loro mobilità è al 100% nelle mani del direttore dell'Ufficio Scuola/IRC della diocesi; 2. è compito dello stesso direttore **creare armonia** nella distribuzione delle ore nel **rispetto** di ogni docente e del fatto che tra i suoi docenti ci sono alcuni (pochi) che sono di ruolo e che hanno diritti contrattuali derivanti dal loro essere in ruolo, mentre gli incaricati al pari di quelli di ruolo, in subordine, hanno tanto quanto diritto in base allo loro anzianità di servizio di vedersi riconoscere quanto stabilisce la legge e il contratto, nello specifico l'art. 53 della legge 312/1980 e il contratto all'art. 40, in altri termini: al quinto anno di incarico (con il titolo a decorrere dal 1990) l'orario cattedra e la conferma di anno in anno sia delle 18 che della sede. I direttori hanno sempre dato meno ore? Hanno spezzettato a lungo le cattedre e adesso è difficile assegnare le cate-

dre complete? Ebbene può definirsi come problema sindacale? potrebbe se il reclutamento a tempo determinato fosse regolamentato da una specifica normativa, invece è attualmente organizzato secondo Intesa, dunque i sindacati (**nessuno**), può intromettersi nelle decisioni, si rimane sempre fiduciosi nel retto agire, e ne siamo certi, di chi è deputato ad occuparsene. Cosa diversa invece per i **docenti in ruolo di religione**: la loro mobilità è subordinata ai Contratti Collettivi Nazionali, di cui le OO.MM. sono emanazione, e all'Intesa che si realizza successivamente all'atto volontario del docente che chiede di spostarsi da una sede ad un'altra dentro o fuori diocesi (in quest'ultimo caso in altre diocesi in cui si è in possesso della idoneità) così come stabilito dal CCNI del 12 giugno c.a. art. 4 comma 1 e art. 2 comma 11.

È assurdo che bisogna continuare a dare spiegazioni sull'ovvietà; sul rispetto delle norme e sul rispetto del lavoro di chi rappresenta i lavoratori da parte di chi ha la rappresentanza da prefisso telefonico. Si vergognino questi ex colleghi e guardino alle loro coscienze e all'onesta e verità delle loro azioni!

**DOMANDE DI UTILIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER L'A.S. 2019/2020**

Il Miur – nelle more dell'autorizzazione che il Ministero della Funzione pubblica, di concerto con il Mef, dovrebbe dare [all'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, valido per il triennio 2019/2022](#), sottoscritto il 12 giugno 2019 - ha predisposto le date di scadenza di presentazione delle domande relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2019/2020; come si evince dall'Avviso pubblicato nel settore NEWS del Portale SIDI del MIUR in data (in corso di pubblicazione), si dispone infatti che tutti i docenti di religione a tempo indeterminato interessati a presentare tali **domande di nuova utilizzazione o di assegnazione provvisoria dovranno farlo dal 9 luglio al 20 luglio 2019**, compilando i modelli UR1 o UR2. Le domande devono essere indirizzate all'Ambito Territoriale della provincia di servizio e copia all'Ufficio Diocesano competente.

L'ipotesi di CCNI, trasmessa agli Uffici Scolastici regionali, permetterà agli insegnanti di religione di ruolo, a domanda e sempre nell'ambito dell'insegnamento della religione, di essere:

- 1) "utilizzati" in ALTRO ISTITUTO della propria diocesi, nello stesso grado scolastico;
- 2) "utilizzati", sempre all'interno della propria diocesi, in un DIVERSO grado scolastico (ad es. dall'infanzia alla primaria, o dalla sec. 1° grado alla sec. 2° grado).
- 3) "utilizzati", sempre all'interno della propria diocesi, in un DIVERSO settore formativo (ad es. dalla primaria alla secondaria).

Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:

- 4) Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi).
- 5) Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi).

**Continua su [www.snadir.it](http://www.snadir.it)**

A questo link è possibile scaricare i modelli di domanda:

<https://miur.gov.it/modulistica-utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvvisorie>

**CERCHI LO SNADIR NELLA TUA PROVINCIA? CHIAMA**

**800 820 765**

**I NOSTRI PARTNER**

